Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 31 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Nomina della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, per il biennio 1966-67.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti, in detta materia, dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, per il quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega effetto, in quanto applicabile, anche nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, che deferisce alla medesima Commissione di cui sopra anche i ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti in materia di marchi di impresa;

Visti gli articoli 78 ed 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1964, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 215, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione sopracitata per il biennio 1964-65.

Considerato che il 31 dicembre 1965 è scaduto l'incarico affidato alla Commissione con il predetto decreto ministeriale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888, e il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi di cui agli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1966:

Vistoso dott. Giovanni Battista, magistrato di Cassazione con ufficio direttivo di presidente di Sezione, presidente;

Ciaccio dott. Enrico, magistrato di Cassazione;

Marchetti dott. Dino, magistrato di Cassazione;

Oppo prof. Giorgio, ordinario di Diritto industriale presso l'Università di Roma;

Romano prof. Salvatore, ordinario di Diritto civile presso l'Università di Firenze;

Roscioni prof. Marcello, ispettore generale nel ruolo della Amministrazione centrale, direttore dello Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Art. 2.

Sono chiamati a rappresentare il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in base all'art. 84 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244: l'ing. Renato Briganti e l'ing. Mosè Angel Pulsinelli, ispettori generali nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale, rispettivamente per le materie di cui ai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali e 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali, il dott. Aldo Pelizza, ispettore generale nel ruolo dell'Amministrazione centrale addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, per le questioni concernenti le tasse e le trascrizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi d'impresa e per la materia di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi di impresa.

Art. 3.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Giovanni Battista De Longis, direttore di sezione nel ruolo della Amministrazione centrale, addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, il quale, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal dottor Pasquale Pace, direttore di sezione nel ruolo dell'Amministrazione centrale addetto all'Ufficio centrale brevetti.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i gettoni di presenza e le indennità di missione ai componenti della Commissione e segreteria graveranno sul cap. 1465 del bilancio del Ministero industria e commercio per l'esercizio 1966 e sul corrispondente capitolo di bilancio dello esercizio 1967.

Art. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1966
Registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 53

(4387)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della « Società Generale Italiana Edison di Elettricità » Società per azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative

all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della « Società Generale Italiana Edison di Elettricità », Società per azioni, con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattora per anno;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Accertato altresì che nei complessi suddetti sono compresi impianti necessari per il trasporto di energia elettrica alla Società Applicazioni Chimiche S.p.A. - ACSA, con sede in Milano;

Considerato che la « Società Generale Italiana Edison di Elettricità » S.p.A., risulta consociata alla Società suddetta ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della « Società Generale Italiana Edison di Elettricità », Società per azioni, con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica nonchè gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica nell'ambito della consociazione con la Società Applicazioni Chimiche S.p.A. ACSA, con sede in Milano.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Milano con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Società che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Milano o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Società non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Società debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

La Società è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per particolari organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Ancona:

Compagnia facchini - Castelfidardo: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1965;

Bergamo:

Carovana facchini « Bariano » - Treviglio, giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1964;

Catania:

Soc. Cooperativa a r. l. « La Speranza » - Catania, giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1965-31 dicembre 1965;

Ferrara:

Carovana facchini mercato pesce - Ferrara, giornate 18, decorrenza 1° giugno 1965;

Carovana facchini - Final di Rero, giornate 24, decorrenza 1° giugno 1965;

Gruppo trasportatori locali - San Giuseppe di Comacchio, giornate 15, decorrenza 1° giugno 1965;

Gruppo trasportatori locali - Valcesura, giornate 14, decorrenza 1° giugno 1965;

Forlì:

Gruppo facchini - Forlimpopoli, giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1965;

Gruppo facchini mercato frutta - Rimini, giornate 24, decorrenza 1° giugno 1965;

Latina:

Carovana facchini « S. Erasmo » - Gaeta, giornate 23;

Macerata:

Carovana facchini « Corridonia Città » - Corridonia, giornate 15, decorrenza 1° gennaio 1965;

Mantova:

Carovana facchini - Pegognaga, giornate 17, decorrenza 1° giugno 1965;

Carovana facchini - Porto Mantovano, giornate 18, decorrenza 1° giugno 1965;

Carovana facchini - Redondesco, giornate 8, decorrenza 1° febbraio 1965;

Matera:

Carovana facchini « I Leoni » - Montescaglioso, giornate 20, decorrenza 15 giugno 1964;

Messina:

Carovana « La Saponarese » carico e scarico - Saponara, giornate 23, decorrenza 1° ottobre 1964;

Soc. coop. « Rinascita Saponarese » - Saponara, giornate 18, decorrenza 1° aprile 1965;

Milano:

Carovana La Benvenuta di Marcora Giuseppe e C. - Milano, giornate 20, decorrenza 15 marzo 1963;

Padova:

Carovana facchini caricatori e scaricatori « La Rinascita » - Padova, giornate 18, decorrenza 1° aprile 1965;

Carovana facchini consorziali - Montagnana, giornate 15, decorrenza 1° ottobre 1964;

Rovigo:

Compagnia facchini « Varliero » - Lendinara, giornate 22, decorrenza 15 ottobre 1964-31 marzo 1965; giornate 18, decorrenza 1° aprile 1965.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1966.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica della impresa della Ditta Fratelli Lombardi S.p.A., già Ditta Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Considerato che nei confronti dell'impresa della Ditta Fratelli Lombardi S.p.A., già Ditta Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), via Matteotti n. 56, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ai sensi della lettera *a*) del n. 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con provvedimento ministeriale n. 689759 di protocollo, in data 5 maggio 1964;

Considerato altresì che nei confronti dell'impresa suddetta non sussistono le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge citata e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, avendo l'impresa distribuito energia acquistata da terzi e per essere l'aquisto non dovuto a motivi occasionali e non ricorrenti;

Accertato che nei complessi dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche dell'impresa anzidetta sono compresi impianti di distribuzione, per i quali occorre provvedere al trasferimento, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Ditta Fratelli Lombardi S.p.A., già ditta Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), via Matteotti n. 56, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente agli impianti stessi.

Il trasferimento non comprende gli impianti non esclusivamente destinati alla distribuzione dell'energia elettrica.

Art. 2.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Brescia con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della Impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Brescia o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti gli impianti di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiedere l'intervento della forza pubblica, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Il verbale di consegna è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.

Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della Impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 3.

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici.

All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della Impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.

L'Impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, ed è corrisposto ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 6.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4328)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina di ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria con un secondo rappresentante dei coltivatori diretti, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria i signori:

Fata Edoardo, rappresentante dei coltivatori diretti;

Nesci dott. Antonio, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(4426)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa muratori canavesani, con sede in Ivrea (Torino) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1966, con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, gli amministratori e i sindaci della Società cooperativa muratori Canavesani, con sede in Ivrea (Torino), sono stati revocati e l'avv. Giorgio Torellini è stato nominato commissario governativo della Cooperativa predetta;

Vista la relazione in data 15 aprile 1966 del commissario governativo avv. Giorgio Torellini dalla quale si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa muratori canavesani, con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dottor Carlo Burbatti in data 25 luglio 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottor Francesco Paolo Amoroso ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1966

Il Ministro: BOSCO

(4430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Mombaroccio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.113.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4475)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.196.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4476)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.398 972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4477)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.350.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478)

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1966, è stato approvato — su proposta del Ministro dell'Interno — il nuovo statuto dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, con sede in Roma, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo in data 18 dicembre 1965 (rogito per notaio dott. Romualdo Manoni, n. rep. 219638).

(4381)

Riconoscimento di capsula per armi giocattolo

La capsula per armi giocattolo denominata «capsula Western Cartridge di plastica con miscela al fosforo e chiusura ermetica per armi giocattolo» fabbricata dalla Società La Precisa, nel proprio stabilimento di Teano (Caserta), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 5ª, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 30 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,60	624,70	624,68	624,35	624,66	624,71	624,40	624,70	624,71	624,68
$ Can.	580,04	580 —	580 —	579,50	579,25	580,20	579,30	580,20	580,20	580,10
Fr. Sv.	144,751	144,81	144,79	144,70	144,70	144,78	144,71	144,75	144,78	144,75
Kr. D.	90,371	90,28	90,32	90,275	90,30	90,27	90,23	90,30	90,27	90,27
Kr. N.	87,27	87,30	87,25	87,25	87,30	87,28	87,31	87,25	87,28	87,26
Kr. Sv.	121,15	121,14	121,15	121,12	121,10	121,12	121,10	121,10	121,12	121,22
Fol.	172,08	172,09	172,13	172,115	172,05	172,12	172,06	172,12	172,12	172,10
Fr. B.	12,55	12,555	12,55	12,5475	12,545	12,55	12,549	12,55	12,55	12,545
Franco francese	127,44	127,47	127,51	127,41	127,45	127,46	127,41	127,40	127,46	127,45
Lst.	1743,47	1744 —	1744,40	1743,10	1743 —	1743,85	1742,90	1743,85	1743,85	1743,70
Dm occ.	155,57	155,65	155,76	155,52	155,60	155,63	155,55	155,63	155,63	155,60
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,18	24,1750	24,15	24,18	24,175	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,743	21,74	21,75	21,7475	21,78	21,74	21,74125	21,76	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42375	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 30 maggio 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,325
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,375
1 Dollaro canadese	579,40
1 Franco svizzero	144,705
1 Corona danese	90,252
1 Corona norvegese	87,28
1 Corona svedese	121,11
1 Fiorino olandese	172,087
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	127,41
1 Lira sterlina	1743 —
1 Marco germanico	155,535
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,744
1 Peseta Sp.	10,422

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Sacchi, nato a Suno (Novara) il 5 gennaio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, rilasciatogli dalla Università di Torino il 19 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4318)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1966, registro n. 41, foglio n. 311, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Laudadio Carlo in data 10 aprile 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nel ruolo dei professori di materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento professionale.

(4346)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino)

Con decreto ministeriale 20 febraio 1966, n. 203, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1966, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 400, il termine fissato con decreto ministeriale 21 febbraio 1964, n. 176, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1968.

(4422)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Avviso di rettifica

Nel comunicato « Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1966, in luogo di: « ...ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo,... » leggasi: « ...ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo,... ».

(4480)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Bando di concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nelle provincie di Como, Ferrara e Matera, della classe 1ª; dei comuni di Agrigento, Potenza e Savona, della classe 1ª; e dei comuni di Bitonto (Bari), Monopoli (Bari), Matera, Brugherio (Milano), Lissone (Milano), Montecatini Terme (Pistoia), Civitavecchia (Roma), Martina Franca (Taranto), Iesolo (Venezia), Bassano del Grappa (Vicenza) e Maddaloni (Caserta) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Como, Ferrara e Matera, della classe 1ª: dei comuni di Agrigento, Potenza e Savona, della classe 1ª; e dei comuni di Bitonto (Bari), Monopoli (Bari), Matera, Brugherio (Milano), Lissone (Milano), Montecatini Terme (Pistoia), Civitavecchia (Roma), Martina Franca (Taranto), Iesolo (Venezia), Bassano del Grappa (Vicenza) e Maddaloni (Caserta) della classe 2ª:

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il decreto reale 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Como, Ferrara e Matera, della classe 1ª: dei comuni di Agrigento, Potenza e Savona, della classe 1ª; e dei comuni di Bitonto (Bari), Monopoli (Bari), Matera, Brugherio (Milano), Lissone (Milano), Montecatini Terme (Pistoia), Civitavecchia (Roma), Martina Franca (Taranto), Iesolo (Venezia), Bassano del Grappa (Vicenza) e Maddaloni (Caserta) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il 20 luglio 1966, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altro equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 10 maggio 1966

p. *Il Ministro*: ASTARI

(4351)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.